



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IV

Prot 23149

Catanzaro, 16/12/2010

ALLE OO.SS. Area V^ Dirigenza scolastica
FLC/ CGIL – CISL/SCUOLA - UIL/SCUOLA
CONFSAL – SNALS – ANP/CIDA

LORO SEDI

e,p.c. Ai Responsabili degli AA.TT.PP.
Regione Calabria
LORO SEDI

AL SITO WEB – USR

SEDE

Oggetto: Permessi sindacali – Area V^ della Dirigenza Scolastica – periodo 1/9/2010-31/8/2011 CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni – CCNQ 3/10/2005.

Il Gabinetto del Ministro, con nota n. 12354/GM del 13/12/2010, ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti, di cui all'oggetto, per il periodo 1/9/2010 - 31/8/2011, tra le OO.SS. aventi titolo **nell'area V^ della dirigenza scolastica**.

Si riporta, pertanto, qui di seguito, il numero delle ore spettanti a codeste OO.SS. per il suddetto periodo:

SIGLA SINDACALE	ORE DI PERMESSO
FLC - CGIL	40
CISL	74
SNALS	31
ANP	100
UIL	17

Nel trasmettere il suddetto prospetto, occorre precisare quanto segue.

PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI:

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel presente prospetto, non collocati in distacco sindacale, possono fruire, nel limite del monte-ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per :



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

Direzione Generale

Ufficio IV

- L'espletamento del loro mandato;
- Partecipazione a trattative sindacali;
- Partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

Le OO.SS. in indirizzo sono invitate a comunicare a questa Direzione Generale Regionale i nominativi dei Dirigenti Sindacali titolari della predetta prerogativa sindacale.

Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'Associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per l'espletamento del mandato (artt. 8/9/10 C.C.N.Q. 7/8/98) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli Organi statutari (art. 11 C.C.N.Q. 7/8/98), al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni.

Ove codeste OO. SS. avessero già usufruito dall'1/9/2010 di permessi sindacali retribuiti nell'Area V[^] della Dirigenza scolastica, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31/8/2011.

CUMULO PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

Com'è noto il CCNQ del 27/1/1999, all'art. 6, comma 1, prevede che i permessi sindacali, giornalieri e orari, spettanti ai Dirigenti Sindacali, non tenuti ad assicurare la continuità didattica, possono essere cumulati. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite dal CIN del 24/11/1999.

PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

Si precisa che i Dirigenti delle Organizzazioni Sindacali indicati all'art. 10 del citato Contratto 7/8/98 hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

Le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei dipendenti di ciascuna Organizzazione Sindacale devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP come indicato dall'art. 9, comma 4, del C.C.N.Q. 9/10/2009, che prevede, tra l'altro,” è fatto obbligo alle Amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - , **immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le**



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio IV

comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti”.

Si richiama, infine, l'attenzione delle SS. LL. sull'art. 4, punto 2, lett. c del C.C.N.L. per il personale dirigente dell'Area V[^] dell'11/4/2006 ove è previsto che le modalità ed i criteri di applicazione dei diritti sindacali sono oggetto di contrattazione collettiva integrativa regionale.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento si forniscono i seguenti recapiti del MIUR:
tel . 06/58493309 – 58492604 – fax n. 06/58492716 – e-mail:
gabmin.relationisindacali@istruzione.it -

IL DIRIGENTE

f.to *Giacomo Cartella*